

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 1

31 maggio 2010

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BARBATI, GRILLINI,
MANDINI, RIVA

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 31
MARZO 2005 "STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA"**

Oggetto consiliare n. 33

Relazione

Il tema dei "costi della politica" è un argomento di forte attualità, i cittadini si aspettano da chi li rappresenta e governa, significativi provvedimenti che riconducano l'agire pubblico, degli amministratori e, a maggior ragione, dei componenti degli organi elettivi regionali, a principi di efficienza, trasparenza ed economia.

La presente proposta di legge propone una modifica all'articolo 36 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

In particolare, propone l'introduzione di nuovi principi relativi all'organizzazione e all'attività dei gruppi consiliari di cui si compone l'Assemblea Legislativa al fine di rendere più efficienti i lavori dell'Aula e di ridurre almeno in parte la spesa pubblica.

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, le Assemblee Regionali hanno ampliato notevolmente i loro poteri, la novità sostanziale è l'esercizio della potestà legislativa, costituzionalmente attribuita dalla nuova formulazione dell'art. 122 della Costituzione.

In questo senso, nel regolamentare l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori interni dell'Assemblea, il modello da seguire è quello degli organi parlamentari, i quali ex art. 14 del Regolamento interno, prevedono una soglia di sbarramento, al di sotto della quale non è possibile dare luogo alla costituzione di un Gruppo consiliare.

L'attuale legge elettorale vigente in Emilia-Romagna, consente l'elezione anche di un singolo Consigliere per lista.

Nello specifico, lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevede che i Consiglieri regionali si costituiscano in gruppi, secondo le modalità del regolamento interno e che i Consiglieri che non fanno parte di gruppi formino un unico gruppo misto.

Tuttavia è possibile che tali Gruppi siano composti anche da un solo Consigliere, qualora rappresenti una lista che ha partecipato alle elezioni regionali, formando così un cosiddetto monogruppo.

Per l'effettivo esercizio delle loro attività, a ciascun gruppo, è garantita la possibilità di avvalersi dei contributi posti a carico del bilancio dell'Assemblea Legislativa, erogati in base alle esigenze degli stessi.

Ciò comporta un sensibile aggravio delle voci di spesa, soprattutto per far fronte alle esigenze dei monogruppi.

Inoltre, sempre sulla base della normativa vigente, si rischia di incentivare operazioni di trasformismo politico, che tradiscono il mandato elettorale conferito dai cittadini, favorite dalla estrema facilità attualmente prevista per costituire un gruppo consiliare.

Infine, l'introduzione di regole maggiormente stringenti, che limitino il numero dei gruppi consiliari, appare necessaria anche per ridurre in concreto le voci di spesa che questi comportano.

Infatti nel bilancio dell'Assemblea Legislativa dell'anno

2009, si riscontra una spesa di 5.702.000 euro per il finanziamento dei gruppi assembleari e per la dotazione del personale necessario al loro funzionamento.

Una voce di spesa considerevole, che appare necessario ridurre in un particolare momento di crisi economica, amministrativa e regionale.

Con la presente proposta di legge, oltre alla riduzione delle spese per i gruppi assembleari, si impone ad essi una maggiore trasparenza in merito alla gestione delle risorse pubbliche ottenute, rendendo obbligatoria la pubblicazione annuale dei bilanci dei singoli gruppi.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1**

Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 13 del 2005

1. L'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto della Regione Emilia-Romagna" è sostituito dal seguente:

"Articolo 36"*I Gruppi assembleari*

1. I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. I Gruppi debbono essere composti da almeno tre consiglieri.
3. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico Gruppo misto.
4. I Gruppi, per le proprie attività ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, accertata all'insediamento dell'Assemblea.
5. I Gruppi ogni anno debbono redigere e rendere pubblico il bilancio dei contributi ricevuti."

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.